

IL BILANCIO CONSOLIDATO DI GRUPPO

**Quali sono le aree di
consolidamento e quali i casi
di esclusione**

(Dott. Ambrogio Picolli)

- 1. LE NORME DI LEGGE, LE
CARATTERISTICHE E LE FINALITA' DEL
BILANCIO CONSOLIDATO**
- 2. I PRINCIPI CONTABILI**
- 3. LA DETERMINAZIONE DELL'AREA DI
CONSOLIDAMENTO**
- 4. I CASI DI ESONERO E DI ESCLUSIONE
DALL'AREA DI CONSOLIDAMENTO**

01ucsc18.ppt

1. LE NORME DI LEGGE, LE CARATTERISTICHE E LE FINALITA' DEL BILANCIO CONSOLIDATO

1.1 LE NORME DI LEGGE

D.LGS. 9 APRILE 1991, N. 127

- **ART. 25 – Imprese obbligate a redigere il bilancio consolidato**
- **ART. 26 – Imprese controllate**
- **ART. 27 – Casi di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato**
- **ART. 28 – Casi di esclusione dal consolidamento**
- **ART. 38 – Contenuto della Nota Integrativa**
- **ART. 39 – Elenchi delle imprese incluse nel bilancio consolidato e delle partecipazioni**

CODICE CIVILE

- **ART. 2359 – Società controllate e società collegate** [mc1]

1. LE NORME DI LEGGE, LE CARATTERISTICHE E LE FINALITA' DEL BILANCIO CONSOLIDATO [mc2]

1.2 I GRUPPI AZIENDALI

DEFINIZIONE

“ Pluralità di imprese ognuna delle quali, pur mantenendo intatta la propria autonomia giuridica, vede limitata la sua capacità di decisione poiché deve attenersi alle direttive che le vengono impartite da un unico e superiore soggetto economico il cui scopo è quello di infondere una direzione unitaria nel gruppo aziendale” [mc3]

1. LE NORME DI LEGGE, LE CARATTERISTICHE E LE FINALITA' DEL BILANCIO CONSOLIDATO

1.2 segue: I GRUPPI AZIENDALI

CLASSIFICAZIONI

- **In base al legame economico tra le imprese del gruppo**
 - **gruppo economico (omogeneità o complementarietà tecnica tra le attività svolte dalle singole imprese)**
 - **Gruppo finanziario (interdipendenze tecniche minime ed attività delle singole imprese scarsamente omogenee)**

1. LE NORME DI LEGGE, LE CARATTERISTICHE E LE FINALITA' DEL BILANCIO CONSOLIDATO

1.2 segue: I GRUPPI AZIENDALI

- **In base alla struttura e alla coordinazione produttiva**
 - **gruppo verticale (unità economiche sono specializzate ciascuna in una fase del processo produttivo e sono quindi gerarchicamente dipendenti le une dalle altre; capogruppo formula e diffonde direttive cui le affiliate si devono adeguare)**
 - **gruppo orizzontale o paritetico (assenza di vincoli di subordinazione e contribuzione congiunta allo svolgimento di una determinata fase del processo produttivo; direzione unitaria esercitata in modo congiunto dalle imprese)**
 - **gruppo conglomerato (mancanza di vincoli di complementarità tecnica ed economica tra imprese operanti anche in settori economici differenti)**

1. LE NORME DI LEGGE, LE CARATTERISTICHE E LE FINALITA' DEL BILANCIO CONSOLIDATO

1.2 segue: I GRUPPI AZIENDALI

- **In base al tipo di legame fra le imprese del gruppo**
 - **gruppo partecipativo (legame si realizza mediante possesso di azioni o quote delle società affiliate [mc4])**
 - **gruppo contrattualistico (legame si realizza in virtù di appositi contratti tra unità economiche giuridicamente indipendenti tra di loro [mc5])**
 - **gruppo vincolistico (legame si realizza mediante contratti che, pur comportando vincoli per le imprese aderenti, non hanno per oggetto specifico il “dominio” di una impresa sulle altre [mc6])**

2. I PRINCIPI CONTABILI

RIFERIMENTI DI PRASSI

- **CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI**
 - **DOCUMENTO N. 17 – Il bilancio consolidato**
 - **DOCUMENTO N. 21 – Il metodo del patrimonio netto**
- **INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS COMMITTEE**
 - **IAS N. 27 – Consolidated Financial Statements and Accounting for Investments in Subsidiaries (Bilancio consolidato e contabilizzazione delle partecipazioni in controllate)**
 - **IAS N. 28 – Accounting for Investments in Associates (Contabilizzazione delle partecipazioni in collegate)**
 - **IAS N. 31 – Financial Reporting of Interests in Joint Ventures (Informazioni contabili relative alle partecipazioni in joint ventures)**

3. LA DETERMINAZIONE DELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO

3.1 SOGGETTI OBBLIGATI ALLA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO

ART. 25 Imprese obbligate a redigere il bilancio consolidato

- **Società per azioni**
 - **Società in accomandita per azioni**
 - **Società a responsabilità limitata**
- che controllano direttamente o indirettamente ^[mc7] un'impresa ^[mc8] (comma 1).**

Enti di cui all'art. 2201 c.c.

- **Società cooperative**
- **Mutue assicuratrici**

che controllano una società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata (comma 2 ^[mc9])

3. LA DETERMINAZIONE DELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO

3.2 CONTROLLO RILEVANTE AI FINI DEL CONSOLIDAMENTO [mc10]

ART. 26 Imprese controllate

- **ART. 2359 c.c. Società controllate e società collegate (comma 1)**
- **n. 1 – Maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria [mc11]**
- **n. 2 – Influenza dominante in assemblea ordinaria in virtù della disponibilità dei voti di fatto esercitabili [mc12][mc13]**

Influenza dominante in virtù di un contratto o di una clausola statutaria (comma 2 [mc14])

- **Controllo maggioranza dei diritti di voto in base ad accordi con altri soci (comma 2 [mc15])**
- **Sì diritti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a interposte persone (comma 3)**
- **No diritti spettanti per conto di terzi (comma 3 [mc16])**

3. LA DETERMINAZIONE DELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO

3.2 Segue: CONTROLLO RILEVANTE AI FINI DEL CONSOLIDAMENTO

3.2.1 NOZIONE DI CONTROLLO (IAS 27)

“ Control (for the purpose of this Standard) is the power to govern the financial and operating policies of an enterprise so as to obtain benefits from its activities ”

“ Il controllo (per le finalità di questo Principio contabile) è il potere di determinare le scelte amministrative e gestionali di un'impresa e di ottenerne i benefici relativi ”

3. LA DETERMINAZIONE DELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO

3.3 CONTROLLO CONGIUNTO_[mc17]

ART. 37 Consolidamento proporzionale alla partecipazione (ultimo comma)

- **rilevante ai fini del consolidamento se derivante dal possesso di una partecipazione di collegamento di cui all'art. 2359, u.c., c.c.**
- **esercizio 1/5 voti in assemblea ordinaria (società non quotate)**
- **esercizio 1/10 voti in assemblea ordinaria (società quotate)**

MA CONSOLIDAMENTO PROPORZIONALE (FACOLTA')

4. I CASI DI ESONERO E DI ESCLUSIONE DALL'AREA DI CONSOLIDAMENTO

4.1 CASI DI ESONERO DALL'OBBLIGO DI REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO

ART. 27 Casi di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato

- **Limiti dimensionali consolidati (comma 1)**
Esonero se per due esercizi consecutivi non vengono superati due dei seguenti limiti (in vigore dal 15 giugno 2001):
 - **12.500.000 euro totale attivo**
 - **25.000.000 euro totale ricavi delle vendite e prestazioni**
 - **250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio** [mc18]

A meno che la controllante o una delle imprese controllate abbia emesso titoli quotati in Borsa (comma 2)

4. I CASI DI ESONERO E DI ESCLUSIONE DALL'AREA DI CONSOLIDAMENTO

4.1 segue: I CASI DI ESONERO DALL'OBBLIGO DI REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO

- **Controllo intermedio (sub-holding) (comma 3)**

Esonero per la “sub-holding” se:

- **“holding” detiene almeno 95% delle azioni o quote della “sub-holding”**

ovvero, in caso di controllo inferiore al 95%

- **redazione del bilancio consolidato non è richiesta almeno 6 mesi prima della fine dell'esercizio da almeno il 5% del capitale**

Condizioni per l'esonero (comma 4)

- **“holding” soggetta al diritto di uno stato CEE**
- **“holding” redige e sottopone a controllo il bilancio consolidato secondo la VII Direttiva CEE**
- **“sub-holding” non ha emesso titoli quotati in Borsa**

4. I CASI DI ESONERO E DI ESCLUSIONE DALL'AREA DI CONSOLIDAMENTO

4.2 CASI DI ESCLUSIONE ^[mc19] DAL CONSOLIDAMENTO

ART. 28 Casi di esclusione dal consolidamento

- **Esclusione obbligatoria (comma 1)**
 - **attività della controllata ha caratteristiche tali che l'inclusione della stessa nel consolidato renderebbe tale bilancio inidoneo^[mc20] a realizzare i fini di cui all'art. 29, comma 2 (rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo)**
 - **attività marcatamente dissimile da quella delle altre imprese appartenenti al gruppo^[mc21]**
 - **impresa in liquidazione^[mc22]**

4. I CASI DI ESONERO E DI ESCLUSIONE DALL'AREA DI CONSOLIDAMENTO

4.2 segue: CASI DI ESCLUSIONE DAL CONSOLIDAMENTO

- **Esclusione facoltativa_[mc23] (comma 2)**
 - **inclusione dell'impresa nel consolidamento, singolarmente o unitamente ad altre, irrilevante ai fini di cui all'art. 29, comma 2 (lettera a_[mc24])**
 - **restrizioni gravi e durature all'esercizio effettivo dei diritti della controllante (lettera b)**
 - **impossibilità di ottenimento delle informazioni in modo tempestivo_[mc25] o senza costi sproporzionati (lettera c)**
 - **azioni o quote della controllata sono detenute solo in funzione di una successiva alienazione (lettera d)**

4. I CASI DI ESONERO E DI ESCLUSIONE DALL'AREA DI CONSOLIDAMENTO

4.3 VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI ESCLUSE DAL CONSOLIDAMENTO E DELLE SOCIETA' COLLEGATE

- **Metodo del patrimonio netto di cui all'art. 2426, n. 4, c.c. [mc26].**

NOZIONE DI COLLEGAMENTO [mc27]

ART. 2359 C.C. (ultimo comma)

- **Influenza notevole**
 - **esercizio 1/5 voti in assemblea ordinaria (società non quotate)**
 - **esercizio 1/10 voti in assemblea ordinaria (società quotate)**

4. I CASI DI ESONERO E DI ESCLUSIONE DALL'AREA DI CONSOLIDAMENTO

4.4 RAFFRONTO PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI – IAS

**I CRITERI DI VALUTAZIONE E I METODI DI
RAPPRESENTAZIONE NON SI
DISCOSTANO SIGNIFICATIVAMENTE
DAGLI IAS SALVO QUANTO SEGUE:**

- **Area di consolidamento:**
 - **IAS 27 non consente l'esclusione delle controllate con attività marcatamente dissimile**
 - **IAS 27 non consente esoneri dall'obbligo di consolidamento dei gruppi di modeste dimensioni**

4. I CASI DI ESONERO E DI ESCLUSIONE DALL'AREA DI CONSOLIDAMENTO

4.5 INFORMATIVA RELATIVA ALL'AREA DI CONSOLIDAMENTO

ART. 27 Casi di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato

Comma 5

- **indicazione dei motivi dell'esonero nella Nota Integrativa [mc28]**
- **nel caso previsto dall'art. 27, comma 3, indicazione nella Nota Integrativa della denominazione e sede della controllante che redige il bilancio consolidato e deposito presso il Registro delle Imprese del luogo ove ha sede la "sub-holding" di copia del bilancio consolidato, della Relazione sulla Gestione e della Relazione dell'organo di controllo in lingua italiana**

4. I CASI DI ESONERO E DI ESCLUSIONE DALL'AREA DI CONSOLIDAMENTO

4.5 segue INFORMATIVA RELATIVA ALL'AREA DI CONSOLIDAMENTO

Art. 38 Contenuto della Nota Integrativa

Comma 2

- elenco delle imprese consolidate con il metodo integrale ai sensi dell'art. 26 (lettera a)**
- elenco delle imprese conolidate con il metodo proporzionale ai senzi dell'art. 37 (lettera b)**
- elenco delle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto ai sensi dell'art. 36, commi 1 e 3**
- elenco delle altre partecipazioni in imprese controllate e collegate (lettera d)**

4. I CASI DI ESONERO E DI ESCLUSIONE DALL'AREA DI CONSOLIDAMENTO

4.5 segue: INFORMATIVA RELATIVA ALL'AREA DI CONSOLIDAMENTO

Art. 39 Elenchi delle imprese incluse nel bilancio consolidato e delle partecipazioni

Contenuto degli elenchi

- **denominazione, sede e capitale imprese incluse nel consolidato (comma 1, lett. a)**
- **quote possedute, direttamente o tramite società fiduciarie o per interposta persona, dalla controllante e da ciascuna delle controllate (comma 1, lettera b)**
- **se diversa, la percentuale dei voti complessivamente spettanti in assemblea ordinaria (comma 1, lettera c)**
- **motivo di inclusione in uno specifico elenco (comma 2)**
- **informazioni per rendere significativo il confronto con l'esercizio precedente, qualora sia variata notevolmente la composizione dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento (comma 3_[mc29])**

4.5 segue INFORMATIVA RELATIVA ALL'AREA DI CONSOLIDAMENTO

4.5 segue INFORMATIVA RELATIVA ALL'AREA DI CONSOLIDAMENTO

**Segue: Art. 39 – Elenchi delle imprese
incluse nel bilancio consolidato e delle
partecipazioni**


- **Deroga (comma 4)**
- **omissione negli elenchi delle imprese
la cui inclusione possa arrecare grave
pregiudizio ad imprese incluse nel
consolidamento o ad imprese da
queste controllate o con queste
collegate**

5 . MATERIALE

- **Relazione governativa al D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127**
- **CNDC – Doc. 17 Il bilancio consolidato**
- **CNDC – Doc. 21 Il metodo del patrimonio netto**
- **IAS 27 Bilancio consolidato e contabilizzazione delle partecipazioni in controllate**
- **IAS 28 Contabilizzazione delle partecipazioni in collegate**
- **IAS 31 Informazioni contabili relative alle partecipazioni in joint ventures**
- **I principi contabili internazionali: verso l'armonizzazione contabile**


Esempio 1

Bilancio consolidato: ALFA, BETA, GAMMA, DELTA




Esempio 2

Bilancio consolidato: BETA, GAMMA



Esempio 3


Bilancio consolidato: ALFA, BETA, GAMMA



Esempio 4

Bilancio consolidato: ALFA, BETA, GAMMA, DELTA

OMEGA, EPSILON, LAMBDA E TETA: casi di esclusione



- 2(mc1)Disciplina giuridica di aspetti che hanno un contenuto economico aziendale
- 3(mc2)La dottrina aziendalistica ha elaborato vari concetti e classificazioni riguardanti i gruppi
- 3(mc3)Le aggregazioni si differenziano per l'assenza di un'unità di indirizzo, e quindi per un'azione volta al conseguimento di un interesse individuale
- 6(mc4)Partecipazione sia totalitaria che di maggioranza, assoluta o relativa
- 6(mc5)I contratti sono di due tipi:
- le imprese si obbligano ad agire in conformità alle direttive della capogruppo (gruppi verticali)
 - le imprese decidono di agire di comune accordo (gruppi orizzontali)
- 6(mc6)La stipulazione è volta a definire rapporti di tipo economico quali fornitura, somministrazione, ecc., onde generare in modo indiretto un'influenza dominante di una impresa sulle altre
- 8(mc7) Proprietà transitiva del controllo
- 8(mc8)No imprenditori individuali e società di persone
- 8 (mc9)Da qui passiamo a vedere quali siano le imprese controllate che devono essere incluse nel consolidamento e che non sono necessariamente tutte le imprese controllate di cui all'art. 2359 c.c. Infatti,....
- 9(mc10) Riferimento viene fatto anzitutto all'art. 2359, c. 1, c.c. Ma solo ai n. 1 e 2.
- 9(mc11) Controllo di diritto (maggioranza assoluta)
- 9(mc12) Controllo di fatto (polverizzazione delle partecipazioni e assenteismo assembleare)
- 9(mc13) Esclusione del n. 3 del comma 1 dell'art. 2359 c.c. e quindi ai fini del consolidamento non rileva l'influenza dominante conseguente a contratti di agenzia, distribuzione, licenze, somministrazione (TORNA AL 6)
- 9(mc14) Vale per imprese all'estero perché il nostro ordinamento non prevede patti di dominazione
- 9(mc15) Sindacati di voto
- 9(mc16)La comunanza di organi amministrativi tra società appartenenti a due catene ai cui vertici vi è la stessa impresa non dà luogo ad un controllo rilevante ai fini dell'obbligo di consolidamento. Idem dicasi qualora le due catene siano partecipate totalitariamente da un unico soggetto non tenuto a redigere il consolidato
- 11(mc17) Caso di imprese che apportano in nuova impresa tecnologie specifiche sulle quali ciascuna esercita il controllo (FACOLTA')
- 12(mc18) Sino al 31.12.1998 erano raddoppiati
- 14 (mc19) Casi di esclusione dal consolidamento di imprese che rientrerebbero nell'area di consolidamento come sopra individuata
- 14 (mc20) Società in liquidazione: l'esclusione è obbligatoria in quanto il bilancio è redatto con criteri diversi, non sul presupposto della continuità aziendale (c.d. going concern), ma secondo criteri di realizzo delle attività aziendali
- 14 (mc21) Caso di un gruppo industriale all'interno del quale vi siano istituti di credito che svolgono attività di raccolta di risparmio tra il pubblico: i debiti finanziari hanno contenuti non omogenei
- 14 (mc22) Impresa sottoposta a procedure concorsuali con effetti di liquidazione
- 15 (mc23) Società acquisita nel corso dell'esercizio: l'esclusione è facoltativa perché si è in presenza di difficoltà di ordine operativo
- 15 (mc24) Società non operativa
- 15 (mc25) L'obbligo della tempestiva comunicazione delle informazioni in capo alle controllanti è fissato dall'art. 43, D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127; esso è limitato alle sole imprese incluse nel consolidamento e non prevede un termine specifico
- 16 (mc26) Principio Contabile Doc. 21 *Il metodo del patrimonio netto*
- 16 (mc27) L'insieme delle società partecipanti al consolidamento costituisce la nozione di gruppo ai fini della disciplina in oggetto
- 18 (mc28) Trattasi della Nota Integrativa al bilancio di esercizio
- 20 (mc29) Anche tramite adattamento dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico dell'esercizio precedente.